

15. CASS. SEZ. I CIVILE - SENTENZA N. 15609 DEL 09 LUGLIO 2014

Danni morali – Centrale Rischi – Segnalazione illegittima – Risarcibilità dello stress

In caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi si configura a carico della banca l'obbligo di risarcire anche il danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa, per tale dovendosi intendere anche il pregiudizio alla reputazione e la conseguente situazione di difficoltà aziendale - per la riduzione degli affidamenti e la necessità di reperirne altri - derivati dalla condotta antidoverosa dell'istituto di credito, laddove il riferimento al danno da «stress» appare riferito piuttosto alla disfunzione amministrativa e gestionale collegata alla ricerca di fonti di finanziamento alternative, e non a uno stato psicologico come tale.